



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 del 11-06-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR TOSCANA 1313/2020, RICORRENTE SOCIETA' ARGENTO S.R.L. MANDATO ALLE LITI

LA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di Giugno, alle ore 09:10, si svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 13 del 23/10/2020, con il quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dell'art. 1, c. 1, 5), del DPCM 18/10/2020.

Il riconoscimento degli Assessori presenti, di seguito elencati, e la loro espressione di voto è stata svolta con le modalità precisate nel sopracitato decreto.

Cognome e Nome	Carica	Stato
MAZZANTI MARCO	Sindaco	Presente
ROMITI GABRIELE	Vicesindaco	Assente
COLZI LIA ANNA	Assessore	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Assessore	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MARINI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 5 - Assenti n. 1

La seduta è presieduta dal Sindaco MAZZANTI MARCO, a norma dell'art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000, il Vice Segretario Generale SOTTOSANTI BIANCA che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco Mazzanti - Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione così come depositata e che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invita il proponente relatore, previa presentazione tecnica del Segretario, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATO il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta con le seguenti risultanze:

voti favorevoli **unanimi** espressi nei modi e forme di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega per far parte integrante del presente verbale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DI DICHIARARE, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Vicesegretario Comunale
SOTTOSANTI BIANCA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. **132** del **10-06-2021**

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR TOSCANA 1313/2020, RICORRENTE SOCIETA' ARGENTO S.R.L. MANDATO ALLE LITI

IL SINDACO

Premesso

- che la società Argento s.r.l aveva promosso ricorso al TAR Toscana RG 1313/2020 contro il provvedimento 10/2020-01 cat. 11/E PASI della Questura di Pistoia, nonché le note emesse dal SUAP del 16/02/2020 e 16/07/2020;
- che il sig. XX XX con prot. n. 57639 del 29/12/2020, aveva promosso ricorso al TAR Toscana ad adiuvandum al sopra riportato ricorso RG 1313/2020;
- che con atti G.C. n. 173 del 28/12/2020 e n. 176 del 30/12/2020 è stato deliberato di costituirsi in parte affidando il relativo l'incarico per la difesa in giudizio avanti al ricorso al TAR Toscana RG 1313/2020, promosso dalla società Argento s.r.l., nonché per il ricorso ad adiuvandum proposto dal sig. XX XX.
- che il TAR Toscana, Sezione II, si è pronunciata in merito ai sopra citati ricorsi con Sentenza n. 776/2021 del 12/05/2021, depositata il 24/05/2021, respingendoli e procedendo con compensazione delle spese;

Considerato

- che la società Argento s.r.l ha presentato ricorso presentato in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento/riforma della citata sentenza del TAR Toscana, Sezione II, n. 776/2021 del 12/05/2021 depositata il 24/05/2021;
- che il ricorso è stato notificato in data 07/06/2021, ai sensi della Legge 53/1994, a mezzo di posta elettronica certificata al legale del Comune, incaricato della difesa nel primo grado di giudizio;
- che è di tutta evidenza l'opportunità di resistere in giudizio per difendere l'operato del Comune nella vicenda, come già sancito nel precedente grado di giudizio, e come comunicato dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo congiuntamente al Responsabile del Servizio Attività Produttive Agricoltura Turismo, competenti per il procedimento impugnato, al servizio AGAN con nota prot. 26733 del 10/06/2021;

DATO ATTO che:

- occorre affidare ad un legale l'attività di assistenza e difesa in giudizio del Comune di Quarrata;
- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente, caratterizzato dalla massiva riservatezza;
- il siffatto rapporto intuitu personae fra l'avvocato e il cliente è caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato e rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;

VISTA la circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio" con la quale viene richiesto di limitare le spese non necessarie, con specifica che avranno la priorità le spese correnti di carattere obbligatorio o la cui mancata assunzione comporta

pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente, nonché quelle spese che rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale così come richiesto dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo congiuntamente al Responsabile del Servizio Attività Produttive Agricoltura Turismo;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa mediante proprio successivo provvedimento;

RITENUTO necessario procedere quindi a conferire il relativo mandato con le più ampie facoltà di legge, ivi comprese la possibilità di presentare memorie, chiamate di terzi in giudizio, domande riconvenzionali e quant'altro;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente in merito;

PROPONE

- 1) di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere avverso costituirsi in giudizio nel ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento/riforma della sentenza del TAR Toscana, Sezione II, n. 776/2021 del 12/05/2021 depositata il 24/05/2021 come meglio descritto in premessa;
- 2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico a rappresentare il Comune e a resistere in giudizio incaricando un legale esterno, stante la mancanza di avvocatura interna, al quale verrà rilasciato il necessario mandato con le più ampie facoltà di legge, come meglio specificato in premessa;
- 3) di autorizzare la spesa massima di euro 6.000,00, al lordo degli oneri di legge, per il conferimento dell'incarico, salvo integrazioni che dovessero necessitare;
- 4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura;
- 5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali.
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di costituirsi in giudizio, considerando la richiesta di sospensiva presentata nel ricorso, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.